

La comunicazione delle liquidazioni Iva

a cura di Devis Nucibella

Premessa

Con l'approvazione di un Dpcm (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) la comunicazione periodica della liquidazione Iva del primo trimestre 2017 è slittata dal 31 maggio al 12 giugno.

L'adempimento è stato introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 193/2016 che ha previsto l'obbligo trimestrale della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.

Con provvedimento del 27.03.2017 l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati in questione. Il provvedimento, inoltre, stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione, in forma organizzata e sicura, dei soggetti passivi Iva, allo scopo di instaurare un processo di confronto pre-dichiarativo tra l'Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall'analisi delle informazioni trasmesse, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, viene altresì previsto che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell'imposta effettuati rispetto all'importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere visualizzate nel "Cassetto fiscale" e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Ambito oggettivo

L'art. 21 bis del 78/2010, prevede la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA, imponendo l'obbligo generalizzato a tutti i soggetti passivi IVA. Tuttavia il terzo comma dell'art. 21 bis del 78/2010 contempla due situazioni soggettive di esonero dalla trasmissione che si verificano quando:

- il contribuente soggetto IVA è esonerato dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;

- il contribuente soggetto IVA è esonerato dalla effettuazione delle liquidazioni periodiche.

I soggetti esclusi dalla comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, quindi, sono:

- contribuenti che si avvalgono del regime dei Minimi di cui all'art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2012;
- i contribuenti che si avvalgono del regime dei forfettari di cui ai commi da 54 a 89 della L. 190/2014;
- i contribuenti che registrano solo operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36 bis abbiano effettuato unicamente operazioni esenti;
- le imprese individuali che hanno affittato l'unica azienda e non esercitano alcuna altra attività rilevante ai fini IVA, posto che in questo caso hanno sospeso la partita IVA;
- i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi ai sensi dell'art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72;
- i soggetti che adottano il regime 398/1991;
- i soggetti che nel periodo trimestrale di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva e che non hanno crediti d'imposta da riportare.

Periodicità di trasmissione

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre.

La comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Con un Dpcm in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la comunicazione periodica della liquidazione Iva del I° trimestre 2017 viene prorogata dal 31 maggio al 12 giugno.

<u>PERIODO D'IMPOSTA 2017</u>	
PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINE DI TRASMISSIONE
1° trimestre	12 giugno
Gennaio, Febbraio, Marzo	
2° trimestre	16 settembre
Aprile, Maggio, Giugno	
3° trimestre	30 novembre
Luglio, Agosto, Settembre	
4° trimestre	28 febbraio
Ottobre, Novembre, Dicembre	

La trasmissione telematica trimestrale per quanto concerne i contribuenti:

- con IVA trimestrale riguarderà ciascun trimestre;
- con IVA mensile riguarderà le tre liquidazioni che si riferiscono al trimestre di riferimento.

Pertanto i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche:

- su base mensile: compilano 3 moduli, cioè uno per ciascun mese del trimestre
- su base trimestrale: compilano un unico modulo, riferito al trimestre

In caso di esercizio di più attività con contabilità separata va compilato un unico modulo. Qualora una delle attività sia esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, i relativi dati non vanno ricompresi nella Comunicazione in questione.

I dati da comunicare

I dati da comunicare e le modalità di esposizione sono riassunte nella tabella seguente.

LA COMPILAZIONE	
Frontespizio	Nel Frontespizio bisogna indicare i seguenti dati: - l'anno d'imposta delle liquidazioni oggetto dell'invio; - la partita IVA del contribuente; - la partita IVA della società controllante, se la Comunicazione è presentata da parte di una società che ha adottato nel trimestre la liquidazione dell'IVA di gruppo; - i dati del "dichiarante" diverso dal "contribuente" che provvede alla sottoscrizione della Comunicazione; - l'impegno alla trasmissione telematica.
Rigo VP1	Nel rigo VP1 il contribuente deve indicare - nella colonna 1 del il mese; - nella colonna 2 il trimestre; cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione. In particolare: ▪ Trimestrali "speciali" (distributori di carburante/autotrasportatori): in colonna 2 il valore "4" con riferimento al quarto trimestre solare. ▪ Trimestrali "normali": in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare. ▪ Subforniture: barrare la casella solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura). ▪ Eventi eccezionali: la casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. In tal caso va indicato: ✓ il codice 1, dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini

	di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo; ✓ il codice 9, per tutti gli altri eventi eccezionali. ▪ Contribuenti mensili "posticipati": i contribuenti mensili che affidano a terzi (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi) la tenuta della contabilità possono optare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, DPR n. 100/98, per la c.d. liquidazione mensile "posticipata" assumendo, ai fini della determinazione della liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel secondo mese precedente.
Operazioni attive Rigo VP2	Nel rigo VP2 Operazioni attive bisogna indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'Iva, effettuate nel periodo di riferimento, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'Iva (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.). In particolare: ▪ devono essere comprese le: ✓ operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura; ✓ operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (reverse charge); ✓ operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, per le quali resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di fatturazione e registrazione; ▪ sono escluse le: ✓ operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti, di cui all'art. 36-bis D.P.R. 633/1972.
Operazioni passive Rigo VP3	Nel rigo VP3 Operazioni passive vanno riportati i dati relativi all'ammontare complessivo (al netto dell'IVA): ▪ degli acquisti interni, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi; ▪ risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione; ▪ registrate sul registro degli acquisti (o altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi).

	In particolare devono essere compresi gli: ▪ acquisti imponibili o non imponibili; ▪ acquisti con iva indetraibile; ▪ acquisti intraUE; ▪ acquisti con Iva ad esigibilità differita; ▪ acquisti esenti; ▪ acquisti in reverse charge. L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5. Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.
Iva esigibile Rigo VP4	Nel rigo VP4 Iva esigibile bisogna indicare l'ammontare dell'Iva a debito, relativa a: ▪ operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità; ▪ operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo. Le operazioni devono essere annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.
Iva detratta Rigo VP5	Nel rigo VP5 Iva detratta bisogna indicare l'ammontare dell'Iva relativa agli acquisti registrati per i quali è esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo è indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'Iva per cassa (art. 32-bis D.L. 83/2012), registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non deve, invece, essere riportato nel rigo VP3, in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta	I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare: ▪ nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta); ▪ l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.
IVA dovuta o a credito Rigo VP6	Nel rigo VP6 IVA dovuta o a credito bisogna indicare: ▪ nella colonna 1 l'ammontare della differenza tra i rigi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva; ▪ in caso contrario, in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.
Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro Rigo VP7	Nel rigo VP7 debito periodo precedente non superiore 25,82 euro bisogna indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.
Credito periodo precedente Rigo VP8	Nel Rigo VP8 Credito periodo precedente bisogna indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).
Credito anno precedente Rigo VP9	Al Rigo VP9 Credito anno precedente bisogna indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione

	tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica. Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).
Versamenti auto UE Rigo VP10	Al Rigo VP10 Versamenti auto UE bisogna indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.
Crediti d'imposta Rigo VP11	Al Rigo VP11 Crediti d'imposta bisogna Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.
Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali Rigo VP12	Al Rigo VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali bisogna indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti "trimestrali speciali".
Acconto dovuto Rigo VP13	Al Rigo VP13 Acconto dovuto bisogna indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. In particolare: - il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni; - qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel

	rigo non va indicato alcun importo; - nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.
IVA da versare o a credito Rigo VP14	Al Rigo VP14 IVA da versare o a credito bisogna indicare: ▪ in colonna 1 l'importo dell'IVA da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo: $(VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12) - (VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)$ ▪ in colonna 2 indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo: $(VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) - (VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12)$

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie è necessario fare una prima distinzione tra operazioni straordinarie avvenute:

- durante il trimestre oggetto della comunicazione;
- nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della comunicazione.

Nel primo caso (operazioni straordinarie avvenute durante il trimestre oggetto della comunicazione) se il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte comunicazioni:

- la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la comunicazione;

- la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione. In tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

Sempre nel primo caso (operazioni straordinarie avvenute durante il trimestre oggetto della comunicazione) se il soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, la comunicazione deve essere presentata:

- dal soggetto avente causa, se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva. Tale soggetto presenterà pertanto due distinte comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1) e di conseguenza il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
- da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito Iva in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la comunicazione.

Nel secondo caso (operazione straordinaria avvenuta nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della comunicazione) la comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate precedente e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà autonomamente l'adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la comunicazione e il trasferimento o meno del debito o credito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate precedentemente.

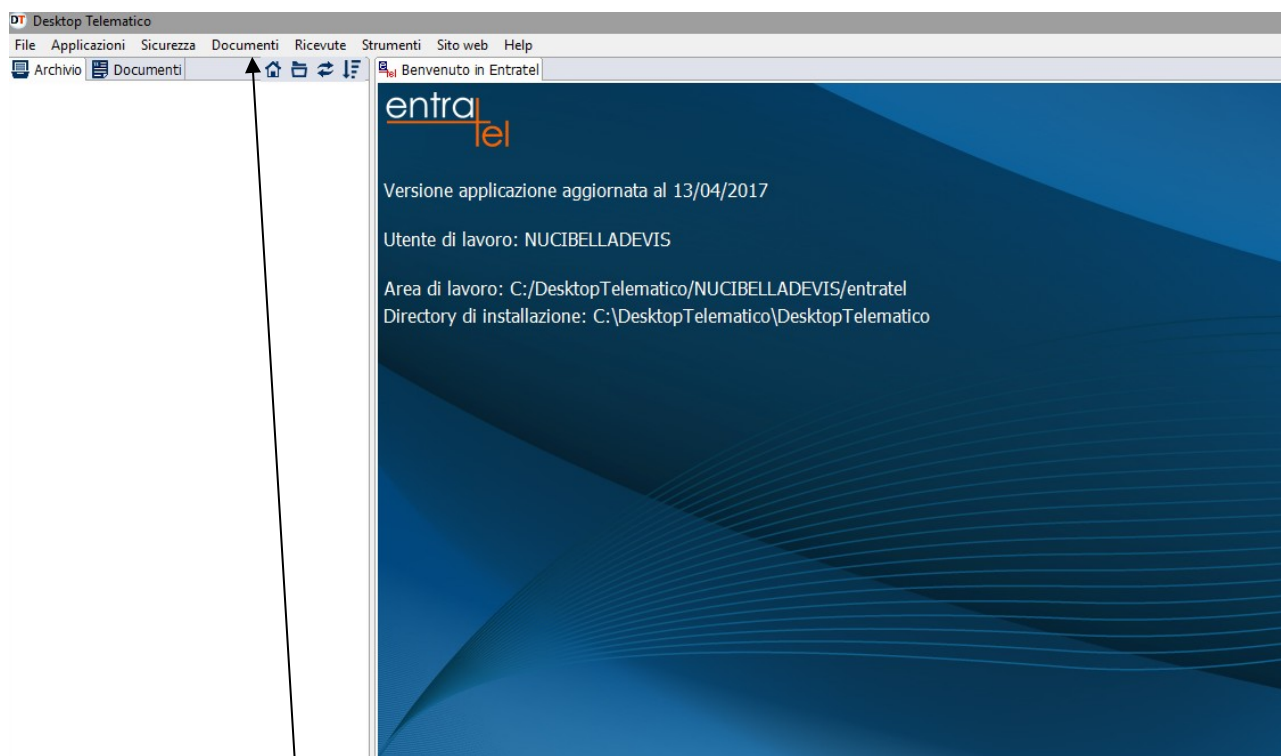
Trasmissione del file

Il modello in esame va presentato all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con un file in formato XML contenente i dati relativi alla Comunicazione del contribuente oppure mediante file in formato compresso contenente 1 o più file.

Il file prima dell'invio deve essere firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica.

L'apposizione ai file della firma basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia e per il controllo degli stessi può essere effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma "Desktop telematico".



Premere documenti
e firma file

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il file in formato XML viene firmato e si ottiene un file in formato p7m che è pronto per la trasmissione.

Il file viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate secondo uno dei seguenti sistemi di interscambio dati:

- Cooperazione applicativa su rete Internet
- Porte di dominio in ambito SPCOOP
- Sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP
- Invio tramite interfaccia web

Qualora scelga la modalità “Invio tramite interfaccia web” è previsto l'utilizzo dell'interfaccia web del servizio “Fatture e corrispettivi” accessibile dal sito Internet dell'Agenzia mediante le credenziali Entratel/Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

La mia scrivania

Scadenza password fra 51 giorni

L'ambiente di sicurezza è disponibile con periodo di validità 29/04/2015 15:18 - 29/04/2018 15:18.

• Risultano 17 file di avvisi di regolarità da prelevare.

• Risultano 2 file di ricevute da prelevare/leggere.

IN PRIMO PIANO

22-05-2017 - Presentazione Scelte 2017 (SCE17/SCS17)

22-05-2017 - Presentazione dichiarazione modello 730/2017 (73017)

MESSAGGI PERSONALIZZATI

• Non sono presenti messaggi personalizzati per l'utente di lavoro scelto.

servizio “Fatture e corrispettivi”

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

Info e Assistenza

Utente: **T3538688**
per conto di:
Cambia utenza di lavoro Notifiche

Esci

Fatture e Corrispettivi

1 Utenza di lavoro

☐ Me stesso

☒ Intermediario

OK

2 Scegli per chi operare

Codice fiscale del soggetto che ti ha delegato:

Una volta proceduto con l'invio del file in p7m è possibile monitorare i file inviati sempre mediante l'utilizzo dell'interfaccia web del servizio "Fatture e corrispettivi".

25 maggio 2017
Devis Nucibella